



ISTITUTO COMPrensIVO ACQUEDOLCI

Via A. Diaz, n. 66 – 98070 ACQUEDOLCI (ME)



CIRCOLARE N. 13

IST. COMPrensIVO ACQUEDOLCI
Prot. 0006964 del 15/09/2025
I-1 (Uscita)

Ai Docenti
Ai Genitori
Agli Alunni
Al Direttore S.G.A.
Al Sito Web

OGGETTO: Decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, c.d. “Decreto Caivano”, convertito nella legge 13 novembre 2023, n. 159. Elusione dell’obbligo scolastico – Valutazione delle giustificazioni delle assenze

Il Decreto-legge n. 123/2023, noto come “Decreto Caivano”, convertito nella legge n. 159/2023, ha apportato sostanziali modifiche alla disciplina della dispersione scolastica. L’art. 12 del Decreto ha novellato il quarto comma dell’art. 114 del D. Lgs. n. 297/1994, attribuendo al Dirigente scolastico il compito di vigilare attentamente sulla frequenza degli alunni soggetti all’obbligo di istruzione.

Sono considerati inadempienti gli studenti che, nel corso di tre mesi, risultino assenti per più di quindici giorni – anche non consecutivi – senza giustificati motivi.

In tali casi, il Dirigente scolastico è tenuto a informare gli esercenti la responsabilità genitoriale e, se la frequenza non riprende entro sette giorni, **a segnalare la situazione al Sindaco per i provvedimenti di competenza.** In ogni caso, si configura elusione dell’obbligo di istruzione quando lo studente **non frequenta almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.**

In generale, la disciplina delle assenze ha lo scopo di garantire la validità dell’anno scolastico e quindi l’ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato. Essa ha inoltre la funzione di incentivare la regolare frequenza, consentendo ai docenti di avere a disposizione un adeguato numero di elementi per valutare apprendimento e comportamento (C.M. MIUR n. 20 del 24 marzo 2011).



ISTITUTO COMPRENSIVO ACQUEDOLCI

Via A. Diaz, n. 66 – 98070 ACQUEDOLCI (ME)



Le assenze per motivi di salute devono essere accompagnate da certificazioni mediche redatte secondo quanto previsto dal Codice di Deontologia Medica, che richiede al medico di attestare lo stato di salute del paziente sulla base di rilievi clinici direttamente constatati o documentati. **Non sono ammissibili certificazioni basate esclusivamente su dichiarazioni del paziente o di terzi**, né quelle prive di riscontro oggettivo. È da considerarsi irregolare, oltre che inefficace sul piano educativo, **la prassi di presentare certificazioni cumulative o postume**, spesso a fine anno scolastico, per giustificare gruppi di assenze protratte nel tempo.

Parimenti, **non possono essere considerate idonee le giustificazioni che fanno generico riferimento a stati d'ansia o problematiche psicologiche non certificati o "motivi di famiglia" non adeguatamente documentati**. Tali giustificazioni, se non accompagnate da certificazione adeguata, non rientrano nell'ambito degli "impedimenti gravi" richiesti dalla legge e non possono essere utilizzate per escludere le assenze dal computo utile ai fini dell'accertamento dell'elusione dell'obbligo scolastico.

Si allegano:

- Nota Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia n. 16722 del 22/04/2024;
- Nota Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia n. 45543 del 12/09/2025.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Dott.ssa Giuseppa TRIFIRÒ

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993*